

## IN QUESTO NUMERO

1. Assunzioni telematiche di fine anno .
2. Avviso ai soci aderenti al servizio di contabilità IVA.
3. Certificazione Unica (Ex modello CUD).
4. Operazione 3.1.01 - "Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari".
5. I.N.P.S.: lavoro fittizio in agricoltura – istruzioni al personale ispettivo .
6. Chiusura Natalizia Confagricoltura Bologna.

### 1) Assunzioni telematiche di fine anno.

Ricordiamo a tutti gli Associati che il termine ultimo per le assunzioni telematiche di fine anno è il 23 dicembre p.v. Il servizio riprenderà, dopo la pausa natalizia, il giorno 4 gennaio 2015.

(A. Flora)

### 2) Avviso ai soci aderenti al servizio di contabilità IVA.

Ricordiamo che per una corretta predisposizione della dichiarazione IVA ed adempimenti connessi (comunicazione annuale dati iva, versamenti d'imposta, elenchi clienti e fornitori) le fatture di acquisto, di vendita e le risultanze del registro dei corrispettivi relative all'anno d'imposta 2015 dovranno pervenire ai nostri uffici **entro e non oltre il giorno 11 gennaio 2016.**

Ringraziamo tutti i Soci per la cortese collaborazione.

(E. Cricca)

### 3) Certificazione Unica (Ex modello CUD).

Il modello C.U. (Certificazione Unica), che sostituisce dal 2015 il modello CUD, dovrà essere presentato oltre che dai datori di lavoro, anche dalle aziende che nell'anno precedente (2015) hanno corrisposto compensi a lavoratori autonomi.

Il Modello C.U. dovrà essere trasmesso **telematicamente** da tutti gli interessati all'Agenzia delle Entrate **entro il prossimo 7 marzo.**

Si evidenzia che, diversamente dal precedente modello CUD, per il quale non era prevista una specifica sanzione in caso di adempimento tardivo, **per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di € 100,00**, che verrà applicata se, entro i 5 giorni successivi alla scadenza succitata, il sostituto di imposta non provvederà ad inviare i dati corretti.

Per coloro che si avvalgono, od intenderanno avvalersi del servizio di Confagricoltura Bologna, in conseguenza della perentorietà della suddetta scadenza, e del regime sanzionatorio previsto, è necessario fornire, ai nostri uffici di zona, **tempestivamente e tassativamente entro il giorno 11 gennaio p.v.** tutte le fatture, parcelle, note ed eventuali altri documenti relativi a compensi e ritenute d'acconto pagati nel 2015 a:

- professionisti (geometri, notai, ingegneri, medici del lavoro, ecc...);
- associati in partecipazione;

- percettori di provvigioni (procacciatori, agenti, altri intermediari);
- lavoratori autonomi occasionali;
- altri soggetti (prestazioni di lavoro autonomo; soggetti sottoposti a regimi agevolati ancorché non assoggettati a ritenute d'acconto)

oltre alle relative ricevute dei modelli F24 dei versamenti effettuati.

Si ricorda che per la corretta compilazione dei modelli di certificazione sono necessari il **codice fiscale** e la **residenza del professionista**.

La scrivente Confagricoltura Bologna declina ogni responsabilità in caso di inadempimenti derivanti dalla tardiva o mancata consegna della documentazione sopra elencata.

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti, si prega di contattare l'Ufficio Zona di riferimento.

(G. Sacquegna)

#### **4) Operazione 3.1.01 - "Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari".**

Con Delibera n. 1694 della Giunta è stato approvato il bando per la presentazione delle domande relative alla partecipazione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, per l'anno 2016.

Le produzioni che danno diritto al sostegno sono quelle ottenute in conformità ai seguenti regimi di qualità:

**Dop, Igp, Stg** iscritte nei registri

**prodotti biologici**

**indicazioni geografiche** delle bevande spiritose;

**denominazioni di origine e indicazioni geografiche** nel settore vitivinicolo

**SQNPI** - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata

**SQNZ** - Sistema di qualità nazionale zootecnica

**QC** - Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute

Possono accedere gli imprenditori agricoli in attività di cui all'art. 9 del Reg. 1307/13 che partecipano per la prima volta ad uno dei regimi indicati.

**Per prima partecipazione a un regime di qualità si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta dopo la presentazione della prima domanda di sostegno.**

Il sostegno a copertura dei costi sostenuti per l'accesso e la partecipazione al regime di qualità è corrisposto come contributo annuale sui costi pagati dal beneficiario all'organismo di certificazione. L'importo complessivo su cui è calcolato il sostegno può comprendere i seguenti costi:

**A)** costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli;

**B)** costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione.

Le domande di sostegno devono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna.

Il periodo di presentazione delle domande viene stabilito per ogni annualità.

La domanda di sostegno per il primo anno e per gli anni successivi al primo deve essere presentata annualmente; per l'annualità 2016 la protocollazione delle domande deve avvenire **dal 16 novembre 2015 al 24 dicembre 2015**.

Alle domande deve essere allegato il **preventivo di spesa** predisposto dall'organismo di certificazione prescelto o espressamente individuato per il regime di qualità.

L'importo indicato dal preventivo sarà considerato come spesa massima ammissibile a contributo per l'annualità considerata, fermo restando il limite massimo di Euro 3.000,00 per anno solare per beneficiario.

La prima domanda di sostegno deve essere precedente, a seconda dei casi, all'iscrizione al sistema di controllo o al rilascio del documento giustificativo che attesta che l'azienda soddisfa i requisiti previsti dal regolamento comunitario.

La domanda di pagamento viene presentata dal beneficiario fra il **24 ottobre e il 16 dicembre 2016**, secondo le modalità e le procedure previste da AGREA, allegando la seguente documentazione: - **originale o copia della/e fattura/e**, o altro/i documento/i fiscalmente valido/i, rilasciati dall'organismo di certificazione, **attestante la spesa e la causale**; - **copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento**.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse al pagamento delle spese ammesse, potranno essere utilizzati esclusivamente conti bancari o postali intestati al soggetto beneficiario.

(A. Caprara)

## 5) I.N.P.S.: lavoro fittizio in agricoltura – istruzioni al personale ispettivo.

Con messaggio n. 7068 del 20 novembre 2015, l'I.N.P.S. ha diramato al proprio personale ispettivo, le indicazioni operative per la redazione dei verbali in materia di accertamento, in agricoltura, dei rapporti di lavoro fittizi.

Il messaggio integra ed omogeneizza le istruzioni già fornite con precedenti circolari INPS (n. 85/2008, n. 126/2009, n. 75/2011) e del Ministero del lavoro (n. 41/2010), anche alla luce delle normative in tema di verbale unico (Legge n. 183/2010, art. 33).

Vediamo in sintesi i più rilevanti elementi operativi disposti dall'Istituto.

### Verbale di primo accesso in azienda

La circolare precisa che una volta concluse le attività di verifica nel corso del primo accesso, il personale ispettivo deve obbligatoriamente formare il verbale di primo accesso da consegnare materialmente al datore di lavoro o a soggetti all'uopo delegati e legittimati ovvero, in loro assenza, ai soggetti individuati a norma del codice di procedura civile (artt. 137 e ss.), compreso il professionista all'uopo delegato. Qualora agli ispettori non sia stato possibile accedere in azienda la nota INPS dispone che i verbalizzanti, contrariamente alla prassi esistente, invece che utilizzare impropriamente il verbale di primo accesso (come mero strumento di richiesta di documenti) rilevino nel verbale conclusivo i motivi del mancato accesso. L'ispettore, nel verbale di primo accesso, deve dare atto di avere informato il datore di lavoro sia delle possibilità di farsi assistere da un professionista, abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979 (consulente del lavoro, avvocato, funzionario dell'associazione di categoria depositaria delle scritture contabili paghe e contributi, ecc...), che di rilasciare dichiarazioni, dando conto, nel verbale, dell'eventuale mancato esercizio delle predette facoltà da parte del titolare dell'azienda oggetto di verifica. Ulteriori elementi necessari del verbale sono la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo e l'esposizione delle eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro, dal professionista che lo assiste o dalla persona presente all'ispezione. Nel verbale, il personale ispettivo dovrà formulare ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti.

Tra gli elementi da riportare nel verbale di primo accesso il messaggio enumera i seguenti:

- Elencazione dei lavoratori presenti in azienda e delle corrispondenti attività svolte;
- Acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori presenti in azienda;
- Indicazione dei nominativi di altri soggetti eventualmente presenti in azienda durante la fase di primo accesso;
- Descrizione delle attività compiute durante l'accesso;
- Acquisizione di elementi inerenti l'azienda: colture, macchinari presenti, edifici, ecc.;
- Richiesta del libro unico del lavoro o altra documentazione aziendale utile per l'accesso;
- Sottoscrizione degli ispettori che partecipano all'accesso in azienda.

### Verbale unico di accertamento

Con tale verbale si conclude l'accertamento ispettivo, procedendosi cioè alla constatazione e alla notificazione di tutti gli addebiti ed illeciti amministrativi riscontrati dal funzionario di vigilanza INPS, nel corso dell'accesso. In tale provvedimento, che in ogni caso deve contenere il richiamo al verbale di primo accesso ovvero i motivi del mancato accesso, devono essere riportati gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione specifica delle fonti di prova degli illeciti rilevati. La circolare INPS precisa che deve essere evitata la prassi di ricorrere in sede di verbalizzazione conclusiva a mere formule generiche del tipo "dalla documentazione acquisita e/o dalle dichiarazioni raccolte dai lavoratori è emerso che ..." senza riportare i riferimenti dettagliati alle informazioni raccolte. Particolare cura gli ispettori dovranno tenere nella raccolta degli elementi probatori a sostegno dell'annullamento di rapporti di lavoro dipendente, agricoli e non agricoli, costituiti fittiziamente al solo scopo di percepire prestazioni indebite, dal momento che accertamenti di natura induttiva o improntati sull'analisi del comportamento aziendale nel suo complesso, senza precisi riferimenti al singolo rapporto annullato, sono difficilmente sostenibili in sede di contenzioso. In tale ambito, le circostanze eventualmente riferite dai lavoratori dell'azienda e/o da un campione significativo degli stessi, vanno accuratamente analizzate e riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o comunque da altre dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da terzi, al fine di evidenziare e descrivere eventuali incongruità riscontrate. La stessa cura dovrà esser assicurata nella analisi degli assetti societari e familiari che hanno dato luogo alla costituzione di rapporti di lavoro dipendente tra componenti dello stesso nucleo familiare, in contrasto con il principio della gratuità di tali prestazioni di lavoro e del relativo onere della prova contraria, al fine di evitare gli annullamenti motivati esclusivamente da rapporti di parentela.

Tra gli elementi da riportare nel verbale unico di accertamento il messaggio riporta i seguenti:

- Data inizio e data fine del periodo oggetto di accertamento;
- Verifica dell'iscrizione del titolare in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;
- Verifica delle particelle catastali dei terreni denunciati;
- Indicazione dei terreni condotti (proprietà o disponibilità ad altro titolo);
- Iscrizione dell'azienda alla C.C.I.A.A. - sezione agricola;
- Esame del fascicolo aziendale AGEA e verifica dei terreni dichiarati (nonché relative aree e colture) con quelli comunicati con la dichiarazione annuale;
- Controlli su Punto Fisco relativamente alla presenza di dichiarazioni fiscali;
- Effettuazione di ulteriori accessi ispettivi a sorpresa per individuare gli effettivi lavoratori impiegati o per riscontri fattuali;
- Acquisizione delle dichiarazioni dei proprietari dei terreni concessi, del datore di lavoro, di ulteriori lavoratori (oltre quelli già ascoltati in fase di primo accesso);
- Valutazione induttiva dell'incongruità tra fabbisogno di manodopera e giornate dichiarate (da intendersi come mero elemento indiziario e/o aggiuntivo ma non sufficiente di per sé a far ritenere insussistenti i rapporti di lavoro);
- Riscontri sulla documentazione contabile/fiscale;
- Indicazione di circostanze rilevate con il verbale di primo accesso utili ai fini delle contestazioni (lavoratori e/o familiari e attività in cui erano impegnati, descrizione dei luoghi - coltivati o meno - e tipo di colture);
- Esame incrociato delle dichiarazioni datore/lavoratore, datore/proprietari terreni, lavoratore/lavoratore;
- Indicazione di elementi documentali valutati ai fini dell'annullamento dei rapporti di lavoro;
- Corretta compilazione della sezione strumenti di tutela;
- Sottoscrizione da parte degli ispettori verbalizzanti.

Nei casi in cui l'ispettore rilevi una eccedenza di manodopera rispetto al fabbisogno aziendale, il messaggio richiama la necessità di evitare nel testo del verbale formulazioni improprie, con particolare riferimento al termine di 40 giorni assegnato al datore di lavoro per l'esatta indicazione dei lavoratori occupati e delle giornate effettivamente lavorate ex art. 8, comma 3, D.Lgs. 375/93. L'Inps ricorda infatti ai suoi funzionari che il termine cui si a cenno, infatti, è da utilizzare nei casi in cui la stima tecnica effettuata dall'ispettore rilevi un fabbisogno di giornate superiore a quelle dichiarate e non per l'annullamento di rapporti di lavoro senza l'individuazione puntuale dei lavoratori ritenuti fittizi.

(M. Mazzanti)

## ***CHIUSURA NATALIZIA CONFAGRICOLTURA BOLOGNA***

*Si avvisano i gentili associati che, in occasione delle feste natalizie,*

*gli uffici di Confagricoltura Bologna rimarranno chiusi*

*dal 24 dicembre 2015*

*al 1° gennaio 2016, compresi.*

*Auguriamo a tutti*

*i nostri Associati*

*un Sereno S. Natale ed un Felice Anno Nuovo.*

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax: 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: <a href="http://www.confagricoltura.org/bologna">www.confagricoltura.org/bologna</a>	